



MARIO NUGNES

Data firma da PC:
2025-08-08 06:53:45 (UTC)
Data scadenza certificato:
2028-03-31 00:00:00 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione CA:
InfoCert S.p.A.
"Halley Informatica" SRL

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 45 del 07-08-2025

Registro generale n. 171

Oggetto: *Ordinanza divieto temporaneo di balneazione ai sensi del D.M. 30/03/2010 - punto di prelievo IT013067037010 con denominazione "410 m Nord foce fiume Vomano".*

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 53 del 31/01/2025 avente per oggetto: “D.lgs. 30/05/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” Approvazione risultanze campionamenti anno 2024. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione 2025;

CONSIDERATO che l’Allegato D, comma b) alla D.G.R. n. 53 del 31/01/2025 dispone l’avvio della stagione balneare 2025 dal 01 maggio con termine 30 settembre;

VISTO l’Allegato D, comma b) alla D.G.R. n. 53 del 31/01/2025 che reca disposizioni specifiche regionali per l’Arta e per i Comuni per la stagione balneare 2025 e in particolare impone ai Comuni, nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l’area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell’ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15 del D.lgsn. 116/08;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l’informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;

VISTA la comunicazione da parte dell’ARPA Abruzzo, Distretto Provinciale di Teramo a mezzo posta elettronica Protocollo n. 33903/2025 del 07/08/2025, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 39506 in data 07/08/2025, riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui all’Allegato “A” del D.M. del 30.03.2010 a seguito dei prelievi effettuati in data 09/06/2025 nei punti di monitoraggio seguenti:

Punto di prelievo	Denominazione	Parametri NON CONFORMI
-------------------	---------------	------------------------

IT013067037010	410 m Nord foce fiume Vomano	Enterococchi intestinali (MPN/100mL): 275
----------------	------------------------------	--

Valore limite Enterococchi: 200 MPN/100mL Valore limite Escherichia coli: 500 MPN/100mL

RITENUTO di adottare, a salvaguardia della salute pubblica, i provvedimenti di competenza;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83:

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATE:

- la Legge 241/90 del 07.08.90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 31/01/2025;

ORDINA

- 1) il **DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE** nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza dei punti di monitoraggio **IT013067037010 con denominazione "410 m Nord foce fiume Vomano"**, del Comune di Roseto degli Abruzzi comprendente il tratto di costa delimitato dalle seguenti coordinate:

ID_AREA_ BALNEAZIONE	PROV.	Comune	Denominazione Punto di prelievo	Coordinate (WGS84-Decimali)					
				Punti di prelievo		Punto inizio Costa		Punto fine Costa	
				Latitudine	Longitudine	Lat	Long	Lat	Long
IT013067037010	Teramo	Roseto A.	410 m Nord foce fiume Vomano	42,657200	14,036300	42,6578470	14,0354120	14,0363000	42,6572000

DISPONE

2) nei confronti del Settore II° - Servizio LL.PP., l'apposizione di appositi cartelli di "DIVIETO di balneazione temporanea", collocati nel tratto di costa sopra indicato, con decorrenza immediata;

3) nei confronti della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza, le attività di verifica e controllo in merito al rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE altresì

- che la presente Ordinanza venga affissa all'Albo pretorio del Comune e la adeguata pubblicizzazione e diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nonché tramite apposizione sul luogo;
- che la presente ordinanza venga trasmessa a:
 - ✓ Ufficio Circondariale Marittimo;
 - ✓ ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo;
 - ✓ ASL Teramo;
 - ✓ Comando di Polizia Locale;
 - ✓ Regione Abruzzo Servizio Opere marittime e Qualità delle Acque Marine;
 - ✓ Ministero dell'Ambiente Servizio Tutela delle Acque;
 - ✓ Ministero della Sanità Dipartimento di Prevenzione.

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034 o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Mario Nugnes